

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 del 27/11/2017

modificato

con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26/11/2018
con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 06/11/2020
con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21/12/2022

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 Tariffe.....	4
Articolo 5 Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa l'imposta.....	5
Articolo 7 Versamenti dell'imposta	7
Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento.....	8
Articolo 9 Sanzioni.....	8
Articolo 10 Riscossione coattiva.....	9
Articolo 11 Rimborsi.....	9
Articolo 12 Contenzioso.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Pietro in Cariano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1° gennaio 2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano.

5. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano e non risulta iscritto all'anagrafe di San Pietro in Cariano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

3. Il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

Articolo 4 – Tariffe

1. Le misure dell'imposta, negli anni successivi alla prima applicazione, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla Legge, e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità o di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico e di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.
- **l'imposta di soggiorno non è dovuta dai lavoratori dipendenti di imprese impegnati nell'esecuzione di lavori e appalti sul territorio, previa presentazione all'Ufficio Tributi di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa.**

Articolo 6 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione cumulativa, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune di San Pietro in Cariano, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5;"

2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- **utilizzare obbligatoriamente il portale web informatico comunale "Imposta di Soggiorno", accessibile dal portale istituzionale comunale, per ogni adempimento inerente l'imposta, fra cui la presentazione telematica delle dichiarazioni trimestrali, la comunicazione del numero degli ospiti e dei pernottamenti e il versamento dell'imposta al Comune mediante PagoPA;**
- **comunicare la dichiarazione trimestrale utilizzando obbligatoriamente il portale comunale dedicato all'Imposta di soggiorno, anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa; qualora l'imposta di soggiorno sia riscossa direttamente dagli intermediari immobiliari e/o dai soggetti gestori di portali telematici, il titolare della struttura è tenuto comunque a dichiarare, utilizzando il portale web comunale, il numero dei pernottamenti unitamente al numero degli ospiti, che hanno prenotato e pagato il corrispettivo della struttura tramite portale telematico e/o intermediario di locazione. Tale rendicontazione dovrà essere distinta per singolo portale telematico e/o intermediario immobiliare.**
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

- presentare telematicamente una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale di cui al decreto ministeriale.

3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, corrispondono l'imposta entro il termine del soggiorno, o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza e al successivo riversamento al Comune di San Pietro in Cariano.

2. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di San Pietro in Cariano entro il giorno 15 successivo alla fine di ciascun trimestre, mediante PagoPa, utilizzando obbligatoriamente il portale web comunale "Imposta di soggiorno del Comune di San Pietro in Cariano", quale procedura informatica messa a disposizione sul Portale istituzionale comunale;

3. Il versamento dell'imposta di soggiorno potrà essere eventualmente versato al Comune di San Pietro in Cariano anche con modello F24.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1977.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 6, comma 1, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2.000,00 (duemila) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione **delle Corti di Giustizia Tributaria, di cui alla Legge 31.08.2022 n. 130.**